



NELLA NOSTRA
AUTONOMIA
LA VOSTRA LIBERTÀ'

SEGRETERIA PROVINCIALE
C.so Acqui, 402
15100 Alessandria
Tel. 0131 - 314266
Fax 0131 - 240013
alessandria@sap-nazionale.org
www.sapalessandria.org

Alessandria, 3 febbraio 2010

OGGETTO: Straordinario programmato, reperibilità e riposo compensativo_luglio-dicembre 2009.
Art. 28 comma 2 d.P.R. 164/2002, artt. 13, 14 e 15 A.N.Q. 15 maggio 2000 ed artt.
16,17,18 e 19 A.N.Q. 31 luglio 2009 - ritiro delegazione per grave violazione contrattuale.

DIREZIONE SCUOLA ALLIEVI AGENTI

S E D E

e, per conoscenza:

SEGRETERIA GENERALE

R O M A

SEGRETERIA REGIONALE


T O R I N O

AVV. Francesca IALENTI

A L E S S A N D R I A

Seguito precedente nota del 28 gennaio 2010 e con riferimento alla nota di codesto Ufficio N. A Div. 2^a Cat. 43.5 di prot. 862 del 1° febbraio u.s., questa O.S., all'ombra del "tacito diniego" di fornire le informazioni richieste in copia, ai sensi dell'art. 19, co. 3 e 4 dell'A.N.Q. del 31 luglio 2009, ovvero - in relazione al "taglio delle ore di straordinario effettuate dai dipendenti nel mese di settembre 2009, a causa dello sfioramento del monte ore assegnato alla Scuola Allievi Agenti", comunicato il 7 ottobre 2009, da codesto Ufficio, con nota N.D.1 Div.2 cat. 47 Prot. N. 6303 - il "numero delle ore di straordinario prestate in esubero, il numero complessivo delle ore prestate, rispettivamente, in straordinario emergente e programmato ed in relazione alla normativa di riferimento, le modalità di decurtazione applicate" - ritira la delegazione sindacale incaricata a partecipare alla riunione del 4 febbraio p.v., per grave violazione contrattuale.

Ringrazia anticipatamente la Segreteria Generale, che legge per conoscenza, per la cortese trasmissione urgente del carteggio allegato, con le opportune considerazioni, all'Ufficio per le Relazioni Sindacali, ai fini dell'annullamento, a fronte del "tacito diniego" di fornire le informazioni richieste in copia, ai sensi dell'art. 19, co. 3 e 4 dell'A.N.Q. del 31 luglio 2009 o, più in generale, ai sensi dell' L. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, della convocazione del confronto semestrale, oggetto del contenzioso, accertando, nel contempo, se, nel caso specifico, la decisione del Direttore della Scuola sia stato un atto "unilaterale" in deroga o una "disapplicazione" tout court del disposto normativo dell'art. 15. co. 4 dell'A.N.Q. del 15 maggio 2000.


IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Felice RIZZO